

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA: **straordinaria**SEDUTA: **Pubblica**N. **23** OGGETTO **REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL MERCATINO AMBULANTE**

L'anno millenovecento **ottantasei** il giorno **diciannove**
 del mese di **giugno** alle ore **20.00** in Decimoputzu nella sala
 delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli affari posti
 all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri **PISCEDDA PIETRO. ZUCCA RAFAELA. PANI ANGELO.**
BOCCI EMANUELE. PIRAS VINCENZO. MUNZITU ANTONINO. LOI GIOVANNI.
ERIU ANTONIO. BASCIU VINCENZO. CORONA EMILIO. SODDU ANTONIO.
ATZENI MARIO. SECCI PIERO. SERRELI PASQUALE.

sono assenti: **BASCIU ATTILIO. CARBONI ALBINO. CARIA FLAVIO. MARONGIU**
PIETRINA. MANCA ANTONINO. PISANO GIOVANNI.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **PERI ANTONETTO.**

Il Sindaco Sig. **PISCEDDA PIETRO** assume la presidenza e, constatato legale il
 numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

L'assessore Corona Emilio fa presente che occorre provvedere
 a regolamentare la vendita nel mercato ambulante a posto fisso
 che si tiene il martedì mattina dalle ore 8 alle 13.

Precisa che la bozza di regolamento che si propone per la
 approvazione ha conseguito il parere favorevole della commis-
 sione per il commercio ambulante;

il Consiglio Comunale

- Vista la relazione dell'assessore Corona;
- Vista la bozza di regolamento proposta per l'approvazione;

UNANIME DELIBERA

- di approvare il regolamento comunale per la disciplina del
 commercio ambulante a posto fisso, allegato alla presente
 deliberazione per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to: **BASCIU V.**

F.to: **PISCEDDA**

F.to: **PERI**

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in n°2
 copie al Comitato Regionale di Controllo il **8 1 LUG. 1986** e che
 trovasi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi con ini-
 zio dal **27 GIU. 1986**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

V.º: **MANDARO**



IL SEGRETARIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTEA POSTO FISSOART. 1 - DEFINIZIONE E ISTITUZIONE DEL MERCATO

E' istituito in questo Comune di Decimoputzu il mercato ambulante settimanale a posto fisso per la vendita di merci al dettaglio da effettuarsi nella giornata secondo delibera, mediante banchi mobili, su aree pubbliche individuate ed assegnate in relazione alle esigenze dei consumatori, nonchè in virtù della vocazione commerciale che l'area stessa presenta, al fine di consentire agli ambulanti ed ai consumatori condizioni di commercializzazione soddisfacenti.

Le modifiche, come pure l'ampliamento del mercato esistente, ovvero la modifica delle giornate di effettuazione dovranno essere disposte con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante, di cui all'art.3 L. 19.5.76, n° 398, e i rappresentanti delle OO.SS. dei Commercianti e dei Venditori Ambulanti.

ART. 2 - AREA DI MERCATO E ZONA DI VENDITA

Il mercato ambulante settimanale a posto fisso deve rimanere nei limiti dello spazio stabilito nella deliberazione che lo istituisce. L'area del mercato ambulante sarà suddivisa in zone o settori commerciali riservati alle seguenti categorie di operatori di mercato:

- 1) Settore prodotti ortofrutticoli freschi e conservati, fiori;
- 2) Settore prodotti alimentari, idoneamente separati da quelli non alimentari;
- 3) Settore articoli di vestiario, abbigliamento, prodotti tessili, calzature;
- 4) Settore casalinghi, terraglie e giocattoli.
- 5) Settore riservato alla vendita di macchine da cucire, orologi, pezzi di ricambio per cucine a gas, ferramenta. Arrotino.
- 6) Mobili, libri ed elettrodomestici.

ART. 3 - DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

* Vedasi ultima pagina

Unitamente alla deliberazione dell'area destinata al mercato ambulante, vengono determinati, dalla G.M., le dimensioni dei posteggi, compreso lo spazio riservato al veicolo da piazzarsi, di regola, a tergo del banco di vendita stesso, non superiore in lunghezza (fronte vendita) a ml. 8 e di ml. 5 di profondità, e per un n° 25 di posti.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dalla G.M., sentita la commissione di cui all'art.3 della legge 19.5.1976, n° 398, in casi eccezionali e di comprovata necessità attinenti alle caratteristiche delle attrezzature.

%%

Sono riservati n. 3 posteggi da assegnare a titolari di autorizzazioni di commercio ambulante che trattino merci non presenti nel Mercato Settimanale. Sono da escludere comunque coloro che trattano a limentari in genere.

Lo spazio divisorio tra un posteggio e l'altro, che dovrà essere lasciato libero da cose e attrezzature, è fissato in m. 1.

Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di m.1. Non è consentito l'uso di casse o altro materiale.

Il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di M. 2.50, misurata nella parte più bassa, e non deve sporgere oltre il confine assegnato.

E' consentito, ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti e articoli da campeggio, l'uso dei banchi ad un'altezza dal suolo inferiore a m.1/

Sono vietate occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio.

A carico dei trasgressori della presente norma viene comminato il pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000, con la procedura prevista dall'art. 11 della legge 19.5.1976 n. 398, salvo la facoltà di sospensione fino a gg. 60 di mercato, e, nei casi di maggiore gravità o recidiva, di revocare la concessione previa notifica del provvedimento al trasgressore.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE ANNUALE DI POSTI

L'assegnazione dei posteggi del mercato ha validità annuale, e scade il 31 dicembre di ogni anno; è tacitamente rinnovabile, ed è revocabile in qualsiasi momento soltanto per comprovate ragioni di pubblico interesse o di pubblica utilità e, compatibilmente alle stesse, con preavviso alle organizzazioni sindacali di categoria.

L'assegnazione annuale dei posti disponibili nel mercato è effettuata dal Sindaco a favore degli ambulanti compresi a domanda in apposita graduatoria, formulata su parere della Commissione Comunale per l'ambulantato, con l'osservanza, nell'ordine, dei seguenti criteri: Residenza del Comune, nella Provincia, nelle altre province limitrofe iscritte in licenza, nelle altre province; anzianità di frequenza del mercato con priorità dei frequentatori abituali rispetto agli occasionali.

Nel caso di parità nella graduatoria, l'assegnazione segue l'ordine di presentazione delle domande.

Nel caso di rinuncia del posto da parte dell'assegnatario, questi viene iscritto, a domanda, nell'ultimo posto della graduatoria.

L'autorizzazione concessa è iscritta nell'apposito schedario di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Dei posti resisi vacanti viene data comunicazione al pubblico mediante affissione all'albo della Ripartizione Polizia e Annona per tre settimane consecutive.

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro l'orario di inizio delle vendite; qualora l'ambulante non si sia presentato al mercato entro tale termine il posto viene assegnato, per la giornata, ad altro ambulante, a termini del successivo art. 8.

Non è ammessa l'assegnazione di posto annuale quando ne consegue un accostamento ad altro posto già assegnato ad un familiare o ad un convivente del richiedente.

Presso la Ripartizione Polizia ed Annona è tenuto uno schedario nel quale sono iscritti gli ambulanti titolari di posto ai sensi del presente articolo.

ART. 5 - TRASMISSIONE DI POSTO

La concessione annuale del posto è strettamente personale. In caso di cessazione dell'attività del titolare, a qualsiasi causa dovuta, la concessione del posto può essere trasferita al familiare che abbia ottenuto la trasmissione della licenza (parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado) ed al subentrante ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della Legge 398-76.

In mancanza delle persone in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti o in caso di loro rinuncia, i posteggi possono essere assegnati anche a terzi che abbiano coadiuvato il titolare per almeno 2 anni negli ultimi 5 ed abbiano ovviamente ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.

Tale assegnazione può anche essere eccezionalmente disposta con preferenza anche rispetto alle persone di cui al comma precedente, determinandosi tale preferenza in base alla natura, modalità e durata della coadiuvazione prestata a favore del titolare defunto da terzi stessi.

Gli interessati devono presentare domanda entro giorni 30 dalla vacanza del posteggio.

Gli interessati, ancorchè non in possesso di licenza per il commercio ambulante possono, entro il termine di cui al precedente comma, proporre domanda di conservazione del posto, provando di aver chiesto la trasmissione della licenza ai termini dell'art. 4 della Legge 19.5.1976, n° 398.

ART. 6 - TRASFERIMENTI

I venditori ambulanti, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare al Comune onde ottenere il trasferimento di uno dei posti che si rendessero liberi e comunque disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico.

% %

Le domande di cui sopra vengono tenute in apposita evidenza e l'assegnazione dei posti viene effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 4, con precedenza rispetto alle domande di nuova assegnazione.

ART. 7 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel mercato settimanale viene revocata nei seguenti casi:

- a) perdita della condizione di ambulante o irregolarità nell'autorizzazione amministrativa;
- b) mancata occupazione del posto senza giustificato motivo per tre giornate di mercato consecutive: per la verifica di quanto sopra il Sindaco dispone gli opportuni accertamenti;
- c) non vengono tenute in considerazione le eventuali assenze nei mesi di gennaio, febbraio e nella prima quindicina del mese di marzo, e per un periodo di ferie non eccedenti nell'anno i 30 giorni, da comunicarsi preventivamente al competente ufficio Ripartizione Polizia Urbana e Annona;
- d) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- e) per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari o di legge o alle disposizioni per la disciplina del mercato, sentita la Commissione Comunale per l'Ambulantato.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DI POSTI VACANTI

I posti che per qualsiasi ragione risultano vacanti quindici minuti prima dell'inizio delle vendite vengono assegnati, per quella sola giornata del mercato, agli ambulanti che ne avanzano richiesta verbale agli incaricati comunali presenti nel mercato o presso l'Ufficio di Polizia Municipale, con preferenza nell'ordine degli ambulanti residenti nel comune.

Nel caso si sia presentato, per uno stesso settore di mercato, un numero di richieste che supera il numero dei posti disponibili da parte di ambulanti aventi parità di requisiti si procede a sorteggio.

Non è ammessa, dopo l'inizio delle vendite, nessuna operazione di carico o scarico delle merci al fine di non intralciare il libero transito degli acquirenti.

Gli assegnatari di posti definiti, che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di sorteggio unitamente agli altri richiedenti.

ART. 9 - VENDITA COL SISTEMA DEL BATTITORE

Sono considerati battitori i venditori ambulanti che illustrano ad alta voce le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita, ne propongono l'acquisto enunciandone il prezzo e presentando l'offerta al pubblico delle merci stesse in determinate quantità.

Tale sistema di vendita è vietato il giorno di mercato ambulante in tutto il territorio comunale.

ART. 10 - DISPOSIZIONI VARIE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Nel mercato è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, purchè i veicoli siano contenuti entro lo spazio previsto dall'art. 3.

Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi, o importunare il pubblico con insistenti offerte di merce o di servizi.

E' vietata altresì ogni attività o riunione avente lo scopo diverso dalla vendita.

Gli assegnatari, che per qualsiasi motivo vengono a diverbio tra loro o con il pubblico, o che usino un frasario scorretto, non possono occupare il posteggio nella giornata successiva di mercato. Tale provvedimento è notificato all'interessato all'istante del fatto o successivamente entro gg3 (tre).

E' vietato l'uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI VENDITORI

I venditori non potranno che occupare lo spazio a ciascuno assegnato per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati assolutamente liberi da ogni ingombro. I venditori, oltre ad avere la massima cura della pulizia personale, debbono mantenere puliti e ordinati i propri banchi e le relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti da tenersi sotto il banco ed asportati con le modalità stabilite dal Comune, il quale potrà provvedere direttamente all'asportazione dei rifiuti, salva l'applicazione a carico dei venditori del pagamento di una somma a titolo di rimborso spese.

I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole qualità e quantità delle merci stesse.

I venditori dovranno altresì esporre il documento prescritto dall'art. 40 del D.M/ 28.4.1976.

ART. 12 - DIVIETI DI VENDITA

Sui mercati sarà fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle disposizioni delle leggi sanitarie. A tali effetti si riterranno destinate alla vendita tutte le merci che si troveranno presso il posto di vendita, seppure non esposte al pubblico. E' vietato lo spaccio di vino, di bevande alcoliche e di generi infiammabili. Le merci di cui è vietata la vendita saranno sequestrate dagli agenti municipali. Non possono comunque essere vendute o esposte per la vendita merci non contemplate dalla licenza o dall'autorizzazione.

ART. 13 - ATTI DANNOSI

I venditori ambulanti devono aver cura di non danneggiare, manomettere, insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico loro assegnato, di non depositarvi rifiuti e di renderlo pulito. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecunarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti da atti compiuti.

ART. 14 - UTILIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Gli impianti derivanti dovranno esser fatti a cura e a spese degli utenti, a carico dei quali gravano altresì spese di esercizio.

ART. 15 - ORARIO DI MERCATO

L'orario del mercato, sia per i venditori ambulanti che per i produttori diretti, è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Al fine di permettere di sistemare i banchi di vendita e le merci è consentita l'occupazione del posto di vendita da parte degli operatori due ore prima dell'orario di vendita; il posto stesso dovrà essere lasciato completamente sgombro di merci e attrezzature un'ora dopo l'orario di chiusura.

ART. 16 - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione suolo pubblico sarà versata a mezzo C.C.P., annualmente, semestralmente, trimestralmente o mensilmente. Ciascun operatore titolare di posteggio deve tenere sempre pronta la relativa ricevuta di versamento, al fine di poterla esibire agli agenti in servizio di vigilanza, unitamente agli altri documenti inerenti al commercio.

La mancata esibizione dei documenti e della ricevuta attestante l'avvenuto versamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di L. 10.000 pagabile in via breve.

ART. 17 - USI E CONSUETUDINI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di leggi o regolamenti vigenti in materia di commercio.

ART. 18 - COMITATO DI MERCATO

Al fine di garantire un rapporto di collaborazione e di reciproca comprensione tra gli ambulanti ed il delegato comunale, ogni biennio, viene nominato dal Sindaco, su designazione degli assegnatari di

posti nel mercato, un Comitato di mercato così composto:

N. 1 Rappresentante alimentaristi, piante, fiori e sementi;

N. 1 Rappresentante abbigliamento;

N. 1 Rappresentante arredamento, casalinghi, quadri, giocattoli, dischi;

N. 1 Rappresentante ferramenta, cicli, articoli sportivi e oggetti usa
ti;

fanno parte di diritto del Comitato n. 4 rappresentanti delle Associazioni Provinciali di ambulanti maggiormente rappresentative.

Nel caso non vi sia accordo unanime delle singole categorie merceologiche, così come risultano raggruppate nel comma precedente, nelle designazioni dei propri rappresentanti, si procede a votazione segreta, sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di Categoria.

Il Comitato elegge, fra i suoi componenti, il proprio presidente; assiste ai lavori del Comitato con funzioni di segretario un funzionario incaricato della ripartizione Annona e Polizia.

Il Comitato esprime parere consultivo sulla organizzazione funzionale del mercato e collabora con gli organi della Amministrazione Comunale preposti al mercato, al fine del mantenimento della efficienza e della disciplina del medesimo.

ART. 19 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano abituali frequentatori del mercato, conservano, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi e salva la revisione delle loro dimensioni, il diritto al posto e, previa ordinanza del Sindaco, sono iscritti nello schedario di cui all'art. 4.

Analogamente si procede in caso di spostamento del mercato in altra zona.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla pubblicazione, disposta dopo le necessarie approvazioni.

*Art. 3

I 25 posti del mercatino settimanale vengono classificati nei seguenti settori merceologici: N° 3 scarpe; n° 3 Frutta; n° 1 fiori; n° 1 alimentari; n° 1 casalinghi; n° 1 ferramenta; n° 2 Corredo per la casa; n° 1 abbigliamento intimo; n° 1 art. sportivi; N° 1 art. da neonato; n° 1 filati n° 1 merceria; n° 5 abbigliamento e n° 3 posti riservati.